

**DECRETO PRESIDENZIALE Regione Sicilia 26 luglio 2000.  
Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.**

in G.U.R.S. n. 39 del 25-8-2000

**sommario**

Art. 1.....	1
Art. 2.....	1

**Allegato DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE .....**

Art. 1 Oggetto e finalità .....	1
Art. 2 Definizioni .....	1
Art. 3 Soggetti partecipanti alla conferenza di servizi .....	2
Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori .....	2
Art. 5 Istanza di autorizzazione .....	2
Art. 6 Documentazione .....	3
Art. 7 Adempimenti regionali .....	3
Art. 8 Adempimenti comunali.....	3
Art. 9 Convocazione della conferenza .....	3
Art. 10 Svolgimento della conferenza .....	4
Art. 11 Deliberazione della conferenza di servizi .....	4
Art. 12 Processo verbale .....	4
Art. 13 Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.....	4
Art. 14 Accesso alla documentazione .....	4
Art. 15 Istituzione di una commissione di esperti per il monitoraggio dell'attività delle conferenze di servizi.....	5

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e, in particolare, l'art. 9, comma 5, che demanda al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di adottare, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e

la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 198 dell'11 luglio 2000;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Considerato che occorre provvedere nel merito;

Decreta:

**Art. 1**

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, art. 9, comma 5, di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

**Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 luglio 2000.

CAPODICASA

**Allegato DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Le disposizioni che seguono, adottate in attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 28/99, disciplinano, al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, ai sensi del titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e come specificato all'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale n. 28/99:

- la modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita;
- le procedure istruttorie preliminari alla convocazione della conferenza di servizi, come definitiva al successivo art. 2;
- i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita;
- le modalità di partecipazione alla conferenza;
- le modalità di esercizio del diritto di accesso.

**Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

- per responsabile del procedimento, il dipendente, individuato dall'amministrazione comunale nel proprio organico, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi;
- per rappresentante delle amministrazioni partecipanti, colui che è formalmente legittimato a deliberare in nome e per conto dell'amministrazione convocata;

- c) per relatore tecnico, colui o coloro che sono incaricati dall'amministrazione di appartenenza di redigere una relazione tecnica istruttoria per ciascuna delle valutazioni di settore afferenti alla richiesta di autorizzazione;
- d) per rappresentanti dei comuni contermini, i rappresentanti dei comuni direttamente confinanti con il comune procedente alla conferenza di servizi;
- e) per rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, i rappresentanti designati dalle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale;
- f) per legge regionale, la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

### **Art. 3 Soggetti partecipanti alla conferenza di servizi**

1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre al comune procedente, la Provincia regionale, la Camera di commercio e la Regione.
2. Per la Regione è legittimato a partecipare l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ovvero un suo delegato; per la Provincia regionale, il presidente della giunta provinciale o un suo delegato; per la Camera di commercio, il presidente o un suo delegato; per il Comune procedente il sindaco o un suo delegato.
3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia regionale, Camera di commercio e Comune potrà essere accompagnato da relatori tecnici, i quali non hanno, però, diritto di voto.
4. Alla riunione della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto:
  - a) i sindaci dei comuni contermini o loro delegati;
  - b) i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale, individuati ai sensi del successivo articolo 4.

### **Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), possono partecipare a titolo consultivo alla conferenza di servizi le organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, ovvero operanti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana da almeno due anni prima della pubblicazione della legge regionale.
2. I soggetti di cui al comma precedente faranno pervenire richiesta di accreditamento presso la conferenza di servizi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e

della pesca entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca trasmetterà ai comuni le istanze di accreditamento di cui al comma 2, previa verifica dei requisiti richiesti dal comma 1.

4. Possono partecipare alla conferenza di servizi, senza obbligo di invito, anche associazioni e organizzazioni non rientranti fra quelli di cui al comma 1, purché dimostrino di avere un interesse alla partecipazione alla conferenza.

5. E' consentita una dichiarazione congiunta di due o più organizzazioni o associazioni dalla quale risulti l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento.

6. La procedura di cui ai commi precedenti viene attivata per una sola volta per ciascun periodo di validità della programmazione della rete distributiva, di cui all'art. 5 della legge regionale.

### **Art. 5 Istanza di autorizzazione**

1. Il richiedente presenta al comune, competente per territorio, istanza di autorizzazione utilizzando allo scopo l'apposita modulistica che sarà approvata con separato provvedimento.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede per l'eventuale priorità il timbro dell'ufficio postale accettante, ovvero a mano: in quest'ultimo caso l'ufficio comunale competente a ricevere l'istanza rilascia ricevuta con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione.

3. Copia della superiore istanza e della relativa documentazione di cui al successivo art. 6, dovrà essere trasmessa a cura del richiedente nel medesimo giorno anche all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché alla Provincia regionale e alla Camera di commercio competenti per territorio.

4. Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale:

- a) il settore o i settori merceologici;
- b) il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale;
- c) l'ubicazione dell'esercizio;
- d) la superficie di vendita dell'esercizio;
- e) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera b) è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra

persona specificamente delegata all'attività commerciale.

6. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

### **Art. 6 Documentazione**

1. All'istanza di autorizzazione presentata al comune competente per territorio, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) uno studio d'impatto avente i contenuti di cui alle direttive di attuazione dell'art. 5 della legge regionale;

b) documentazione cartografica: planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa alle diverse zone d'intervento interessate al progetto (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi); un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione degli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela; un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate alla domanda di autorizzazione;

c) documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia con le modalità e formalità richieste in base all'ordinamento comunale, tranne nel caso di cui al successivo comma 2, lettera a), ovvero quantomeno copia del progetto tecnico di massima, contenente, tra l'altro la documentazione cartografica di cui alla precedente lettera b).

2. All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autorizzazione, la seguente documentazione:

a) dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commerciale in oggetto, qualora il richiedente ne sia già in possesso;

b) ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto all'istanza di autorizzazione;

c) ogni atto utile a dimostrare il possesso delle condizioni ai fini delle priorità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale.

3. La documentazione di cui al comma 1, lettera c), e comma 2 va prodotta in copia unica;

la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) va prodotta in triplice copia con specifico riferimento ad elaborati non riproducibili nei consueti formati A4 o A3.

### **Art. 7 Adempimenti regionali**

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, fissa la data di svolgimento della conferenza di servizi entro i termini di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale, e comunque, non prima di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune competente, il quale provvederà, senza indugio, a convocare la conferenza di servizi nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 9.

### **Art. 8 Adempimenti comunali**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, comunica all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, anche tramite fax, la data di ricevimento della stessa istanza.

2. Il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica la sussistenza dei requisiti essenziali richiamati dell'art. 5, comma 4 e della sottoscrizione dell'istanza;

b) accerta la completezza della documentazione di competenza comunale e provvede alla relativa trasmissione agli uffici comunali di settore;

c) qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione di cui all'art. 6, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il 30° giorno successivo alla richiesta. Il responsabile del procedimento, una volta acquisita la documentazione integrativa, convoca la conferenza di servizi, con le modalità di cui al successivo art. 9, previa accordi con i rappresentanti della Regione, della Provincia regionale e della Camera di commercio.

3. La richiesta di cui alla precedente lettera c) interrompe i termini di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale. Il termine di 60 giorni comincerà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Copia di tale documentazione dovrà essere contestualmente trasmessa all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, alla Provincia regionale e alla Camera di commercio.

4. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'interruzione dei termini all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale fisserà la nuova data di convocazione della conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui all'art. 7, successivamente al ricevimento della comunicazione dal comune di cui al precedente comma.

### **Art. 9 Convocazione della conferenza**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di fissazione della data della conferenza di servizi, provvede immediatamente alla convocazione della stessa.

2. Il responsabile del procedimento dovrà tenere a disposizione dei componenti la conferenza di servizi di cui all'art. 3, nei dieci giorni antecedenti la data di convocazione della conferenza medesima, l'istanza, nonché la documentazione allegata e le conclusioni istruttorie cui è pervenuto lo stesso responsabile del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi a mezzo fax indirizzato a tutti i soggetti partecipanti di cui all'art. 3.

4. Le spese relative allo svolgimento della conferenza di servizi sono a carico degli enti partecipanti.

5. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche nei confronti degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 4.

### **Art. 10 Svolgimento della conferenza**

1. La conferenza di servizi si svolge in pubblica seduta ed è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti tra cui il rappresentante della Regione. La conferenza si chiude con la sottoscrizione del processo verbale della seduta da parte dei rappresentanti di cui all'art. 9, comma 3, della legge.

2. Il rappresentante del comune ricopre la carica di presidente della conferenza.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione comunale precedente.

4. Il presidente della conferenza verifica la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

5. La conferenza di servizi, acquisiti gli atti di rito, si svolge con le seguenti modalità:

a) i rappresentanti delle amministrazioni presenti esprimono la propria valutazione, anche sulla base delle illustrazioni dei relatori tecnici;

b) i soggetti partecipanti a norma dell'art. 3 possono intervenire al termine dell'illustrazione delle superiori relazioni;

c) esaurita la discussione, la conferenza delibera in merito nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 11, con decisione motivata.

### **Art. 11 Deliberazione della conferenza di servizi**

La deliberazione della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione commerciale è adottata a maggioranza dei componenti; si considera acquisto l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla

conferenza; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

La deliberazione, che deve essere adottata entro 90 giorni dalla convocazione della conferenza, costituisce il presupposto del rilascio delle relative autorizzazioni commerciali.

Se entro 120 giorni dalla convocazione della conferenza di servizi non viene comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono ritenersi accolte così come previsto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale.

### **Art. 12 Processo verbale**

1. Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario.

2. Dal processo verbale di cui al comma 1 devono risultare:

a) l'indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria nonché degli altri soggetti convocati o presenti senza convocazione, con menzione della relativa presenza, ovvero assenza, e degli eventuali supplenti;

b) l'oggetto in riferimento al quale la conferenza è stata convocata;

c) il contenuto degli interventi dei rappresentanti a partecipazione obbligatoria;

d) le eventuali osservazioni dei soggetti partecipanti a titolo consultivo;

e) le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni;

f) l'allegazione degli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti;

3. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria.

### **Art. 13 Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione**

In caso di esito positivo della conferenza, il comune provvede al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla base della deliberazione della conferenza di servizi nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale.

Il responsabile del procedimento provvede, altresì, alla tempestiva comunicazione del provvedimento, sia esso positivo ovvero negativo al richiedente.

Il provvedimento di cui al precedente comma 2 va trasmesso per estratto alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Copia del processo verbale nonché del provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione commerciale viene inviata dal responsabile del procedimento a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza.

### **Art. 14 Accesso alla documentazione**

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi.

2. A tale scopo, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione comunale competente non disponga diversamente, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza presso l'ufficio comunale che ha proceduto all'indizione della conferenza.

3. L'istanza deve contenere o comunque rendere evidenti le generalità del richiedente, nonché le motivazioni della richiesta e tutte le possibili indicazioni utili ad un celere reperimento del documento.

4. Il responsabile del procedimento, valutate le motivazioni dell'istanza, invita i richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a prendere visione della documentazione afferente allo specifico procedimento nonché, se richiesto, ad estrarne copia.

Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in un fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.

6. Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dall'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

### **Art. 15 Istituzione di una commissione di esperti per il monitoraggio dell'attività delle conferenze di servizi**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce presso il proprio Assessorato una commissione di esperti incaricata di esaminare l'attività e le risultanze delle conferenze di servizi. La commissione resta in vigore per 2 anni e potrà essere prorogata con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la commissione di cui al presente articolo presenta una relazione in cui valuta la coerenza delle valutazioni effettuate nel semestre precedente dalle conferenze di servizi. La relazione è resa pubblica.

3. La commissione di esperti è composta da 5 membri, uno dei quali eletto presidente. I membri della commissione sono scelti tra personalità che abbiano competenze giuridiche e commerciali e che

non ricoprono incarichi presso enti, istituzioni o aziende che possano configurare un conflitto di interessi.

---

#### **note**

---

*Id. 17*